



CITTÀ DI
MURO LUCANO
PROVINCIA DI POTENZA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 05/07/2019

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

Art. 3 - Composizione dell'Albo

Art. 4 -Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'albo

Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo

Art. 7 - Cancellazione dall'albo

Art. 8 - Pubblicità dell'albo

Art. 9 - Forme di partecipazione delle associazioni

Art. 10 - Consulta delle associazioni

Art. 11 - Forme di sostegno alle associazioni

Art. 12 – Patrocinio

Art. 13 - Concessione di Patrocinio oneroso

Art. 14 - Erogazione del contributo

Art. 15 - Contributi in forma indiretta

Art. 16 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Muro Lucano riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale.
2. Il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'iniziativa e il contributo in campo sociale, ambientale, culturale, educativo, sportivo, sanitario, scientifico, turistico e del tempo libero e comunque di tutte le attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/17.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.
2. L'albo e il regolamento che ad esso si riferisce disciplinano i rapporti tra l'amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro, salvo quanto previsto dal D. Lgs 117/17, e in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni, i sostegni che l'amministrazione pone in essere nei confronti delle stesse.
3. L'albo comunale è istituito presso l'Ufficio Scuola e Cultura del Settore I Affari Generali.

Art. 3 - Composizione dell'Albo

1. L'albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) **Culturale** (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa);
 - b) **Sociale** (ad esempio: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
 - c) **Sportiva** (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);
 - d) **Turistica** (ad esempio promozione turistica, iniziative folcloristiche, feste rionali);
 - e) **Ambientale** (a esempio tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale);
 - f) **Religioso**.

Art. 4 -Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Muro Lucano che, rispondendo a tutti i requisiti di legge sia in materia di costituzione e registrazione presso Agenzia delle Entrate, nonché in materia contabile, finanziaria ed amministrativa, abbiano le seguenti caratteristiche:
 - avere sede e/o operare nel territorio comunale;
 - essere costituite da almeno un anno solare;
 - assenza di scopo di lucro;
 - perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
 - gratuità delle cariche associative;
 - ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 3.
2. Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.
3. Possono iscriversi all'Albo delle associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
4. Non possono essere iscritti:
 - i partiti politici;
 - le associazioni sindacali;
 - gli ordini professionali.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'albo

1. La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo (**allegato A**) da ritirarsi presso la Casa Comunale e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata all'Ufficio Scuola e Cultura presso il Settore I Affari Generali, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
 - Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;
 - Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno;
 - Copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno;
 - Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.
3. L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dall'Ufficio designato, che può eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.
5. Per l'iscrizione occorrono i requisiti per ciascuna sezione dell'Albo. Ove l'associazione difetti dei requisiti per singolo settore, l'iscrizione avverrà comunque per gli altri settori cui si ha diritto.
6. L'iscrizione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della prima domanda.

Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'albo stesso. Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
 - una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
 - ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.
2. In ogni momento, l'Ufficio competente può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 7 - Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:
 - scioglimento dell'associazione;

- perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.
2. La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 8 - Pubblicità dell'albo

1. Il Comune di Muro Lucano cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
2. Sul sito istituzionale del Comune si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e i moduli necessari alla domanda d'iscrizione, secondo lo schema allegato sotto la lettera A al presente regolamento.

Art. 9 - Forme di partecipazione delle associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo possono, ove l'ufficio competente o l'Amministrazione lo ritengano utile, essere consultate su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito d'attività e possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti commissioni consiliari. Il parere è meramente facoltativo e non vincolante.

Art. 10 - Consulta delle associazioni

1. L'Amministrazione comunale può convocare, anche per singoli settori dell'Albo, una Consulta comunale delle associazioni in cui le associazioni iscritte all'albo possono esercitare un ruolo propositivo e di programmazione delle attività sul territorio, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, verificare l'andamento delle attività programmate.
2. Qualunque proposta proveniente dalle associazioni non può considerarsi vincolante per il Comune.
3. Alla consulta partecipano un rappresentante di ogni associazione iscritta all'albo e almeno un membro dell'Amministrazione comunale scelti tra l'assessore o consigliere delegato alla Cultura, l'assessore o consigliere delegato al Turismo, l'assessore o consigliere delegato alle Politiche Sociali.
4. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Art. 11 - Forme di sostegno alle associazioni

1. Le associazioni iscritte all'albo comunale possono, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale ed di seguito a motivata richiesta:
 - ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate nei modi e forme di legge e regolamento, ove la legge non lo vieti espressamente;
 - avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali ove consentito dalla legge;
 - avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
 - avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
 - ottenere eventuali contributi economici.
2. L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere alle strutture e ai mezzi comunali, per fruire del patrocinio del Comune, salvo quanto previsto dal d. lgs. 117/17.

Art. 12 – Patrocinio

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento da parte del Comune delle iniziative e manifestazioni, non aventi scopo commerciale, promosse da enti, associazioni, organizzazioni, di particolare valore sociale, culturale, morale, educativo, sportivo, ambientale, territoriale.
2. Il riconoscimento del patrocinio potrà essere pubblicizzato con l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Muro Lucano".
3. Le richieste di patrocinio non oneroso (esclusivamente a titolo gratuito), con richiesta di utilizzo del Logo del Comune di Muro Lucano, devono essere indirizzate all'Assessore e

all'ufficio competente e per conoscenza al Sindaco almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione e devono illustrare l'iniziativa nei contenuti, obiettivi, date di svolgimento, luoghi, modo.

4. La concessione del patrocinio non oneroso è comunicata per iscritto al soggetto richiedente entro venti giorni dalla domanda.

Art. 13 - Concessione di Patrocinio oneroso

1. Quando non vietato dalla legge, la concessione di contributi economici, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere di provenienza comunale (fatti salvi contributi provenienti da altri Enti), viene disposta dall'organo competente, in base alle risorse disponibili, alla verifica dell'esistenza di tutti i requisiti e alle domande ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

- rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro utilità per la comunità;
- rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione al soggetto promotore e alle sue finalità e competenze;
- integrazione dell'iniziativa con altre inserite nella programmazione comunale;
- valenza e ripercussione territoriale;
- grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
- carattere originale e innovativo del progetto;
- finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni locali;
- attrattività turistica;
- entità dell'autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso.

2. L'amministrazione provvede annualmente a destinare le somme disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione sulla scorta delle quali entro il mese di marzo emana un avviso/bando pubblico per la richiesta del contributo economico.

3. L'avviso/bando pubblico determina le tipologie di attività cui si intende contribuire e le percentuali di contribuzione minima e massima riconoscibili ai richiedenti.

4. Le richieste verranno valutate sulla base delle specifiche indicate.

5. La Giunta Comunale approva lo schema di avviso/bando, determinando i criteri, le modalità di contribuzione ed i requisiti generali per la richiesta del contributo.

6. Il procedimento è affidato alla competenza dell'Ufficio Scuola e Cultura presso il Settore I Affari Generali, che si occuperà di approvare l'avviso e la documentazione necessaria alla richiesta di contributo nonché di esaminare le domande pervenute e procedere alla attribuzione dei contributi erogabili, con proprie determinazioni.

7. Le richieste devono, a pena di irricevibilità, essere inoltrate entro i termini previsti dall'avviso e devono comunque prevedere la allegazione di:

- progetto e programma delle iniziative e attività previste per l'anno in corso;
- piano di spesa, comprensivo di eventuali entrate aggiuntive, con l'indicazione del contributo richiesto al Comune.

8. Le richieste vengono approvate o respinte entro trenta giorni con specifico provvedimento del Responsabile del Settore incaricato.

5. Possono essere altresì inoltrate richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni proposte da associazioni non iscritte al relativo albo o al di fuori dei termini. Tali richieste vanno rivolte almeno 60 giorni prima della data prevista della manifestazione. Le modalità di presentazione delle richieste sono quelle già indicate ai commi precedenti. Le richieste possono essere accolte solo in presenza di disponibilità residua di risorse iscritte in bilancio e non assegnate. Le richieste vengono approvate o respinte entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 14 - Erogazione del contributo

1. L'eventuale contributo, nella misura in cui dovesse essere approvato, sarà erogato con

provvedimento del responsabile di settore solo dopo l'effettiva realizzazione dell'iniziativa e dietro presentazione, entro trenta giorni dalla data di svolgimento, d'idonea rendicontazione dell'iniziativa, cui va allegata copia dei documenti di spesa.

Art. 15 - Contributi in forma indiretta

1. Il contributo economico di cui agli artt. 12 e 13 può essere concesso anche sotto forma di prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e mezzi comunali o intervento di personale dipendente dell'ente.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le richieste d'iscrizione all'albo comunale delle associazioni possono essere presentate entro il 31 luglio 2019.